

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 91/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 24 novembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato tra i quali è compreso l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (E.P.A.P.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2003 al 2005, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla

gestione finanziaria dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) per gli esercizi dal 2003 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2003 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2006.

Il Dirigente

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA PLURICATEGORIALE (EPAP) PER GLI ESERCIZI
DAL 2003 AL 2005

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. — Costituzione e finalità dell'Ente	»	14
2. — Quadro normativo	»	15
3. — Organizzazione	»	17
4. — Nomina degli organi di governo	»	19
5. — Costo degli organi di governo e di controllo	»	20
6. — Personale	»	21
7. — Prestazioni statutarie	»	22
8. — Contribuzioni	»	25
9. — Consistenza numerica degli iscritti	»	26
10. — Prestazioni rese	»	27
11. — Assetto amministrativo-contabile	»	28
12. — Bilancio tecnico	»	29
13. — Gestione finanziaria e patrimoniale	»	33
14. — Considerazioni conclusive	»	44

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si riferisce sulla gestione dell'EPAP (Ente per la previdenza e assistenza pluricategoriale), per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. La Corte ha riferito con il precedente referto sulla gestione degli esercizi dal 1999 al 2002 ¹.

Il controllo è stato eseguito attraverso l'esame della documentazione di bilancio, delle deliberazioni degli organi collegiali di amministrazione e di revisione ed attraverso gli atti e le notizie acquisiti a seguito della necessaria istruttoria.

¹ Cfr. Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XI, n. 187.

1) COSTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ENTE

L'Ente per la previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) ha lo scopo di provvedere alla tutela previdenziale della categoria dei professionisti autonomi che esercitano la professione di dottore agronomo e forestale, di attuario, di chimico e di geologo, come disposto dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103. L'Ente è stato costituito ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi sprovvisti di un ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o in elenchi professionali.

In particolare, l'Ente è stato costituito ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996, assumendo la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato (secondo il modello già delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509), soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro.

L'atto costitutivo di fondazione dell'Ente è stato stipulato dal Comitato promotore in data 28 giugno 1998.

Con decreto in data 3 agosto 1999 del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro sono stati approvati lo statuto ed il regolamento di previdenza ed assistenza dell'Ente.

In seguito all'approvazione dei menzionati atti, l'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha conseguito la personalità giuridica di diritto privato.

Sono in corso di definitiva approvazione le modifiche al Regolamento di previdenza e di assistenza dell'Ente ed il Regolamento per l'erogazione dei trattamenti assistenza.

2) QUADRO NORMATIVO

Il quadro delle norme che disciplinano l'attività previdenziale dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (E.P.A.P.) è quello delineato dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ("Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione") e dalle altre disposizioni contenute nella citata legge n.335/1995, che disciplinano, in particolare, il sistema "contributivo" applicato al modello di gestione previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo le modalità di attuazione previste dallo statuto e dal regolamento di previdenza ed assistenza dell'Ente.

In virtù delle richiamate disposizioni di legge e delle norme statutarie e regolamentari, l'E.P.A.P. ha il compito di curare l'attuazione della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatorie a favore degli iscritti, e cioè degli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di geologo, iscritti ai rispettivi Albi professionali, con i diritti e gli obblighi disciplinati dalle disposizioni che regolano l'organizzazione e le funzioni dell'Ente.

Accanto a tali funzioni, lo statuto (art. 3) prevede anche la realizzazione di forme pensionistiche complementari (secondo le prescrizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) e di previdenza ed assistenza facoltative, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'Ente può altresì attuare trattamenti di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante la costituzione di specifiche gestioni autonome.

Vanno inoltre ricordati la legge 5 marzo 1990, n. 45, contenente disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, dei liberi professionisti; l'art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente disposizioni in ordine all'accollo dello Stato di una parte degli oneri sociali per la tutela della maternità; il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità...".

Vanno infine richiamati la recente riforma pensionistica recata dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha, fra l'altro, conferito al governo deleghe nel settore della previdenza pubblica e per il <<riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria>>, il conseguente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che

reca disposizioni in materia di pensioni complementari applicabili anche ai trattamenti pensionistici <<gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103>>, nonché il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, emanato in forza della citata legge di delega, recante disposizioni in materia di ricongiunzione in un'unica gestione previdenziale di più periodi contributivi.

In merito a quest'ultimo testo normativo, va precisato che la facoltà di cumulare più periodi assicurativi ai fini di conseguire un unico trattamento pensionistico è espressamente riconosciuta dall'art. 1, comma 1, anche agli iscritti alle forme di pensione obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.